

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2017
424/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ MAGLIONE S.R.L. LOGISTICA
E TRASPORTI NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE T0068275**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controverse allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 9 febbraio 2017 (protocollo Autorità 5025 del 10 febbraio 2017), la Maglione S.r.l. Logistica e Trasporti (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il calcolo del corrispettivo di cessione dell'impianto di rete, realizzato dal medesimo reclamante, per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, nell'ambito della pratica identificata dal codice di rintracciabilità T0068275;
2. con nota del 10 febbraio 2017 (prot. Autorità 5205), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 9 marzo 2017 (prot. Autorità 9481), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni, specificando, al solito, che il termine entro cui rispondere, stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della Disciplina, era pari a 10 giorni;
4. decorso inutilmente il suddetto termine, l'Autorità, con nota del 27 marzo 2017 (prot. Autorità 12084), ha sollecitato il gestore a rispondere alla richiesta di informazioni;
5. con nota del 29 marzo 2017 (prot. Autorità 12729 del 30 marzo 2017), in ritardo di 10 giorni rispetto al termine previsto dalla Disciplina, il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni;
6. con nota del 30 marzo 2017 (prot. Autorità 12631), l'Autorità ha richiesto al reclamante di produrre alcuni documenti, qualora ne avesse la disponibilità;
7. con nota dell'11 aprile 2017 (prot. Autorità 14238), l'Autorità ha trasmesso al gestore una seconda richiesta di informazioni, specificando, anche in questa occasione, che il termine entro cui rispondere, stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della Disciplina, era pari a 10 giorni;
8. decorso inutilmente il suddetto termine, l'Autorità, con nota dell'8 maggio 2017 (prot. Autorità 16570), ha sollecitato il gestore a rispondere alla seconda richiesta di informazioni;
9. con nota del 22 maggio 2017 (prot. Autorità 18262 del 23 maggio 2017), in ritardo di 31 giorni rispetto al termine previsto dalla Disciplina, il gestore ha risposto alla seconda richiesta di informazioni;
10. con nota del 26 maggio 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:

11. il punto 2 della deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, che prevede che il TICA, come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, oltre che dalla stessa deliberazione ARG/elt 125/10, si applichi, laddove non diversamente specificato, alle richieste di connessione inviate ai gestori di rete a partire dal 1 gennaio 2011;
12. l'articolo 15, comma 4, del TICA, in vigore nel 2010, anno in cui il reclamante ha presentato la richiesta di connessione, il quale stabiliva che *“Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, ai sensi del comma 15.1, l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero”*.

QUADRO FATTUALE:

13. In data 9 marzo 2010, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, di potenza pari a 999 kW, ubicato in frazione S. Nicola, nel comune di Melfi (PZ);
14. in data 11 maggio 2010, il gestore emetteva il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0068275;
15. in data 11 giugno 2010, il reclamante accettava il suddetto preventivo di connessione;
16. in data 2 maggio 2011, il reclamante presentava una richiesta di modifica del preventivo di connessione, richiedendo una soluzione tecnica di connessione diversa rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo dell'11 maggio 2010;
17. in data 6 luglio 2011, il gestore, accogliendo la suddetta richiesta di modifica, emetteva un nuovo preventivo;
18. in data 3 ottobre 2011, il reclamante accettava il preventivo di connessione aggiornato, avvalendosi della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 15 del TICA all'epoca vigente;
19. in data 16 dicembre 2013, gestore e reclamante sottoscrivevano l'atto di cessione dell'impianto di rete, realizzato dal reclamante, in cui venivano riportati i seguenti importi economici:
 - a) il “prezzo della cessione dell'impianto di rete”, pari a ...(*omissis*) euro, dovuto dal gestore al reclamante e calcolato sulla base dei costi della soluzione tecnica standard indicata nel preventivo di connessione;

- b) il corrispettivo per la connessione, determinato ai sensi degli articoli 10 e 15.4 del TICA, dovuto dal reclamante al gestore e pari, anch'esso, a ...(*omissis*) euro;
20. pertanto il gestore, compensando i suddetti due importi, non versava al reclamante alcunché per l'acquisizione dell'impianto di rete;
 21. in data 20 dicembre 2013, l'impianto di produzione del reclamante entrava in esercizio;
 22. con nota del 7 dicembre 2016, il reclamante contestava al gestore il mancato riconoscimento dei costi di realizzazione dell'impianto di rete ceduto, chiedendo chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del corrispettivo di connessione;
 23. con nota del 5 gennaio 2017, il gestore confermava al reclamante che nessun importo gli era dovuto, in quanto *“il corrispettivo di connessione per richieste di modifica presentate ai sensi dell'art. 7.5 della Del. 125/10 (vigente all'epoca) prevedeva il calcolo del contributo di connessione avvalendosi di quanto disposto dall'art. 13 del TICA e quindi, nel caso in esame, il corrispettivo per la connessione era pari al massimo tra il corrispettivo di cui all'art. 12 e il costo individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c). Pertanto, in applicazione dell'art. 16.6 della del 125/10 [...] il gestore di rete è tenuto a versare al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'art. 12 o i costi di cui al comma 7.5, ove applicato”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante afferma che il corrispettivo per l'acquisizione dell'impianto di rete dovrebbe essere calcolato sulla base dei costi standard della soluzione tecnica contenuta nel preventivo del 6 luglio 2011, in quanto la soluzione tecnica di connessione indicata dal gestore nel precedente preventivo dell'11 maggio 2010, interamente in linea aerea, non poteva essere autorizzata nel sito industriale di Melfi (PZ), dove era in progetto l'impianto di produzione. Al riguardo, il reclamante produce una nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza del 31 gennaio 2017 dalla quale emerge il rigetto della *“prima proposta progettuale pervenuta che prevedeva la posa di cavi in linea aerea”*;
25. il reclamante, pertanto, alla luce della suddetta condizione realizzativa dell'impianto di rete, chiede che l'Autorità verifichi la corretta applicazione del TICA, da parte del gestore, con riferimento al calcolo del corrispettivo che questi avrebbe dovuto versare per la cessione dell'impianto di rete medesimo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. In merito alla determinazione dei corrispettivi economici previsti dal TICA, il gestore afferma di aver applicato quanto disposto dagli articoli 7, comma 5, e 16, comma 6, del TICA vigente nel 2011, calcolando il corrispettivo per la connessione *“pari al massimo tra il corrispettivo di cui all’art. 12 e il costo individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c)”*;
27. pertanto il gestore, *“in applicazione dell’art. 16.6 della deliberazione 125/10”*, ritiene di non dover corrispondere al reclamante alcun importo per la cessione dell’impianto di rete. Secondo il gestore, infatti, il preventivo del 6 luglio 2011 *“era stato redatto applicando il principio inserito nell’articolo 7.5 del TICA, secondo la formulazione vigente del 2011, che prevedeva che il gestore di rete, in caso di richiesta di modifica, determinasse il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali di cui all’articolo 13 TICA anche nei casi di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
28. il gestore afferma inoltre che, avendo il reclamante accettato il preventivo del 6 luglio 2011, esso era da ritenersi consapevole che la modifica richiesta costituiva una variazione sostanziale della soluzione riportata nel preventivo originario e che i costi conseguenti alla realizzazione di tale soluzione non potevano che ricadere in capo al medesimo reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. Ai fini della risoluzione della presente controversia è opportuno prendere le mosse dal punto 2 della deliberazione dell’Autorità ARG/elt 125/10, laddove viene previsto che il TICA, come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, oltre che dalla stessa deliberazione ARG/elt 125/10, si applichi, ove non diversamente stabilito, alle richieste di connessione inviate ai gestori di rete a partire dal 1 gennaio 2011;
30. ebbene, poiché nella fattispecie il reclamante ha presentato la richiesta di connessione alla rete del proprio impianto di produzione il 9 marzo 2010, quindi in data antecedente al 1 gennaio 2011, ne discende che le modifiche apportate al TICA con la deliberazione ARG/elt 125/10 non possono trovare applicazione alla pratica di connessione T0068275, oggetto del presente reclamo;
31. ciò posto, si rileva, innanzitutto, che il gestore, al paragrafo 2 del preventivo del 6 luglio 2011, ha determinato il corrispettivo per la connessione facendo riferimento, erroneamente, al TICA nella sua versione modificata con la deliberazione ARG/elt 125/10; il corrispettivo per la connessione determinato dal gestore nel suddetto preventivo è stato quindi quantificato nella misura di 233.000 euro, *“tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7.5 della delibera ARG/elt/99/08 come modificata dall’Allegato A della delibera ARG/elt/125/10”*. Invece, il gestore avrebbe dovuto applicare quanto previsto dall’articolo 10 della precedente versione del TICA, ossia quella in vigore nel

- 2010, quantificando il corrispettivo per la connessione in ...(*omissis*) euro, al netto dell'IVA;
32. successivamente, nella redazione dell'atto di cessione dell'impianto di rete realizzato dal reclamante (Allegato 6 al reclamo), il gestore ha invece correttamente applicato l'articolo 15, comma 4, del TICA in vigore nel 2010; tuttavia, il risultato ottenuto dal calcolo della differenza tra il "*costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard*" e il "*corrispettivo per la connessione*" è viziato dal fatto che il gestore ha utilizzato un valore di corrispettivo per la connessione errato: infatti il gestore avrebbe dovuto calcolare il corrispettivo per la cessione dell'impianto di rete sottraendo al "*costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11*", pari a ...(*omissis*) euro, "*il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10*", pari a ...(*omissis*) euro, versando così al reclamante la differenza, pari a ...(*omissis*) euro; il gestore ha dunque corretto al ribasso il valore dell'impianto di rete precedentemente indicato nel preventivo del 6 luglio 2011, per tener conto della consistenza delle opere effettivamente realizzate, che differivano lievemente rispetto a quelle indicate nel suddetto preventivo;
 33. invece, come risulta *per tabulas* dall'atto di cessione, il gestore ha erroneamente sottratto al valore standard dell'impianto di rete (...(*omissis*) euro) un corrispettivo per la connessione di pari entità, pervenendo in tal modo alla compensazione integrale delle due voci;
 34. nell'ambito del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, il gestore ha poi affermato di aver calcolato il corrispettivo per la cessione dell'impianto di rete applicando l'articolo 16, comma 6, del TICA, come modificato dalla deliberazione ARG/elt/125/10; ma, come detto, le modifiche del TICA, avvenute per opera della deliberazione ARG/elt 125/10, non possono trovare applicazione alla pratica di connessione in questione e, pertanto, se il gestore avesse proceduto in tal senso avrebbe nuovamente applicato in maniera errata le disposizioni del TICA;
 35. infine, appare privo di pregio il rilievo del gestore secondo cui il reclamante era consapevole che la modifica richiesta costituiva una variazione sostanziale della soluzione contenuta nel preventivo originario, per cui i costi conseguenti alla realizzazione di tale soluzione non potevano che ricadere in capo al medesimo reclamante; tale affermazione non giustifica, infatti, la errata applicazione della regolazione da parte del gestore

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Maglione S.r.l. Logistica e Trasporti nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0068275;

2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di versare alla Maglione S.r.l. Logistica e Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, il corrispettivo calcolato, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del TICA, in vigore nel 2010, pari a ...(*omissis*) euro, al netto dell'IVA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni